



UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.

C.I.G.: 9017019778

CPV 85149000-5 (Servizi farmaceutici) - Servizi di cui all'allegato IX del Codice degli appalti

DISCIPLINARE DI GARA

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dalla Centrale di Committenza Terre dell'olio e del Sagrantino in nome e per conto del Comune di Giano dell'Umbria, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione. La presente procedura è stata indetta con determina a contrarre n. 517 del 02/12/2021 del Comune di Giano dell'Umbria; la documentazione di gara è stata approvata con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino, Ing. Silvia Borasso. n.65 del 03/12/2021.

Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto trattasi di servizio unitario ed indivisibile.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del Codice.

Con l'avvenuta partecipazione gli operatori economici dichiarano come pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara ed in tutti gli altri documenti di gara che qui si intendono integralmente richiamati.

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto trattasi di servizio unitario ed indivisibile, da rendersi in modo coordinato per le scuole del territorio comunale.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: *Centrale Unica di Committenza* (Terre dell'olio e del Sagrantino – Piazza Mazzini, 21 CAP 06039 TREVÌ – Tel. 0742332249 – Responsabile della C.U.C. Ing. Silvia Borasso. PEC: unionecomuni.tos@postacert.umbria.it – Sito Internet www.unionecomuni.pg.it

STAZIONE APPALTANTE/ COMMITTENTE: Comune di Giano dell'Umbria, Via D.L.Sturzo n. 9 – 06030 Giano dell'Umbria (PG) - tel. 0742/931936

- Responsabile unico del procedimento: Fabiana Rumori

(PEC: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it).

Indirizzo Internet: <https://www.comune.gianodellumbria.pg.it/>

REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La Centrale Unica di Committenza metterà a disposizione sul sito dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino all'indirizzo www.unionecomuni.pg.it l'accesso incondizionato a tutti i documenti di gara costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello per l'istanza di partecipazione e dichiarazioni alla gara (Allegato A)
- Dichiarazione sostitutiva di cui al DGUE (Allegato B);
- Bozza di contratto;

Riferimenti e contatti della C.U.C. Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino c/o Comune di Trevi:

- pec: unionecomuni.tos@postacert.umbria.it
- sito internet: www.unionecomuni.pg.it

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Centrale Unica di Committenza e gli operatori economici partecipanti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo PEC indicati dai concorrenti nella modulistica di gara. In relazione a ciò, ed ai sensi dell'art. 52 del Codice, **è fatto obbligo**, ad ogni concorrente, di indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché un indirizzo P.E.C. abilitato alla ricezione di qualsivoglia comunicazione e documentazione afferente alla gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza in persona del predetto Responsabile. Diversamente la C.U.C. declina ogni forma di responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o di consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o futuro mandatario ovvero al Consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando l'apposita sezione "Chiarimenti" attivata sulla piattaforma telematica e secondo le modalità previste dal Disciplinare telematico di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del 07/01/2022. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, direttamente nello spazio chiarimenti attivato in piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: GIANO DELL'UMBRIA (PG)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: la concessione del servizio di gestione della farmacia comunale classificata "rurale" ai sensi della Legge 221/1968, e delle attività riconducibili alla connessa "Azienda Commerciale", per la durata di anni 10 (dieci).

PROCEDURA: L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice L'individuazione dell'offerta più vantaggiosa avverrà sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e relativi punteggi come di seguito indicato:

Offerta tecnica:	Punti 80/100
Offerta economica:	Punti 20/100

DURATA DEL CONTRATTO: L'appalto ha la durata di 10 anni a decorrere decorrenti dalla data di stipula del contratto.

È facoltà dell'amministrazione comunale applicare l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo ulteriore di anni 1. Tale facoltà verrà esercitata entro la scadenza del contratto iniziale, ove il Comune ravvisi l'esistenza di un interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto, qualora lo svolgimento del servizio da parte dell'operatore economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità e non vi siano state contestazioni rilevanti, sotto il profilo della qualità, efficacia ed efficienza nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della ripetizione del servizio il Comune verificherà, altresì, attraverso apposita indagine di mercato, che i prezzi praticati dall'appaltatore siano ancora congrui anche ai fini di una eventuale rinegoziazione.

Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 il servizio potrà essere prorogato per un periodo di sei mesi per il tempo necessario per l'individuazione di un nuovo soggetto attuatore. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile di affidare al soggetto aggiudicatario ulteriori prestazioni analoghe fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

VALORE DELL'APPALTO:

L'importo totale stimato della concessione, a base di gara, è quantificato per i n. 10 anni in € **190.458,35** (centonovantamilaquattrocentocinquantotto/35) oltre I.V.A. se dovuta

L'importo è onnicomprensivo di ogni onere.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile di affidare al soggetto aggiudicatario servizi complementari analoghi a quelli oggetto del contratto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. un quinto d'obbligo).

La base d'asta è costituita dal contributo del Comune pari ad €. 18.138,89 annui.

DUVRI: Non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Concedente e quelli del Concessionario. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Sono ammessi a partecipare alla gara:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti al relativo albo professionale;
- b) società di persone, società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata che aventi oggetto sociale esclusivo la gestione di una farmacia nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale sarà affidata la direzione della farmacia;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale sarà affidata la direzione della farmacia;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta avranno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto dei mandanti; il

raggruppamento dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale sarà affidata la direzione della farmacia; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società, ai sensi dell'art 2615 ter del codice civile.

f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 33/2009;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per i quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D.

16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 5.1 INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione della farmacia non devono trovarsi in SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ vigenti in materia di disciplina del settore farmaceutico, e in particolare: a) la partecipazione alle società di persone, società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata, è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, ed informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica (art. 8, comma 1, lettera a) e art. 7 comma 2 della legge 8/11/1991, n. 362 e s.m.i.). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100, comma 1 bis del decreto legislativo 24.4.2006, n. 219); b) la partecipazione alle società di persone, società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata, è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art. 8 della legge 8.11.1991, n. 362) c) il titolare di una farmacia e il direttore responsabile, sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né possono esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali; (art. 13 della legge 2.4.1968, n. 475 e art. 8 della legge 8.11.1991, n. 362);

d) in tutti i casi in cui l'incompatibilità sia prevista da norme specifiche del settore farmaceutico, fermo restando che nel caso di associazione o di raggruppamento, la situazione di incompatibilità anche di un solo componente si estende a tutto il soggetto giuridico. L'eventuale situazione di incompatibilità deve essere rimossa prima della stipula del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione e l'incameramento da parte dell'amministrazione della garanzia provvisoria.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'immobile interessato è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Comune di Giano dell'Umbria e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 07/01/2022, contattando il numero 0742.931936 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: ragioneria@giano.umbria.it.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Il concorrente che voglia far ricorso all'avvalimento dovrà presentare la documentazione ed il contratto di avvalimento previsti dal sopra citato art. 89. In caso di avvalimento il concorrente dovrà compilare anche la parte II.C.1 del D.G.U.E. indicando i requisiti di cui intende avvalersi e la/e impresa/e ausiliaria/e.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, nella busta virtuale "documentazione amministrativa", il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (al fine di assolvere a detto onere l'impresa ausiliaria dovrà compilare il proprio D.G.U.E.). Ciascuna impresa ausiliaria indicata dovrà compilare e allegare in sede di offerta, nell'ambito della busta A "documentazione amministrativa", un proprio D.G.U.E. debitamente compilato, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, tutte le sezioni della parte III, della IV ove pertinente e della parte VI.

b) una dichiarazione sostitutiva resa dall'ausiliaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria medesima, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs.n.50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

A - Valutazione offerta tecnica (massimo 80 punti)

L'Offerta Tecnica verrà valutata in base ai seguenti Elementi:

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta secondo i seguenti criteri:

<p>Implementazione dei “servizi alla persona” nei locali adibiti a “studi medici” oltre ai servizi resi dai medici di medicina generale convenzionati con il SSN (<i>ad esempio: medici cardiologi, reumatologi, ortopedici, oculisti, fisioterapisti, ecc.</i>) Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative delle prestazioni rese con particolare riguardo alla qualità ed efficienza ai servizi erogati, alle caratteristiche metodologiche e tecniche per lo svolgimento del servizio e alla diversificazione dell'offerta</p>	15
<p>Attivazione di servizi infermieristici professionali (ad es. punture, medicazioni) anche mediante convenzionamento con professionisti in possesso dei relativi titoli abilitativi, per almeno 3 ore ogni settimana. Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le tipologie dei servizi offerti, le modalità di gestione del servizio, le tempistiche di resa del servizio</p>	5
<p>Installazione di distributore automatico in luogo prossimo alla farmacia per prodotti di prima necessità funzionante 24h/die. Ai fini della valutazione dovranno essere indicate la tipologia e le caratteristiche del distributore automatico, le tempistiche di installazione e messa in funzione, i prodotti distribuiti, i tempi di rifornimento del distributore</p>	5
<p>Consegna gratuita dei farmaci a domicilio per i casi urgenti per persone impossibilitate a recarsi in farmacia e che non possano delegare altri soggetti Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di resa del servizio</p>	3
<p>Messa a disposizione dei clienti del servizio di disposizione dei clienti del servizio di prenotazione visite/analisi presso le strutture del S.S.N. – collegamento con Centro Unificato Prenotazione (CUP) Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di resa del servizio</p>	5
<p>Rilevazione gratuita, con strumenti elettronici rispondenti a normativa, della pressione arteriosa e battiti cardiaci Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio e le tempistiche di resa del servizio</p>	5
<p>Test gratuiti di autoanalisi (trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico, colesterolo e della glicemia) con strumenti elettronici rispondenti a normativa Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di resa del servizio, il numero di test proposti e le eventuali migliorie proposte rispetto alle prestazioni minime richieste ed altre migliorie ivi attinenti.</p>	4
<p>Noleggio di apparecchi elettromedicali e accessori sanitari. Ai fini della valutazione dovranno essere indicati gli apparecchi e le modalità di noleggio.</p>	5
<p>Attivazione di un sistema di avviso telefonico sulla disponibilità del farmaco prenotato Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio e le tempistiche di resa del servizio</p>	3
<p>Gestione di farmacie pubbliche comunali nei 5 anni antecedenti a quello di affidamento del servizio Ai fini della valutazione dovranno essere depositate copie dei contratti di appalto ovvero attestazioni dell'Ente pubblico</p>	10
<p>Ampliamento orario apertura della farmacia comunale rispetto a quello indicato nel capitolato speciale d'appalto</p>	5

<i>Ai fini della valutazione dovrà essere dichiarata la disponibilità all'apertura il sabato pomeriggio ed i giorni festivi non di turno</i>	
Realizzazione opere di manutenzione straordinaria e migliorie da apportare agli studi adibiti a "servizi alla persona" <i>Ai fini della valutazione dovrà essere presentato un progetto delle opere che si intende eseguire, computo metrico e relazione tecnica, tutte debitamente sottoscritte da un tecnico abilitato</i>	15
TOTALE OFFERTA TECNICA	80

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA

L'assegnazione dei punteggi di natura qualitativa avverrà sulla base dei punteggi attribuiti secondo la seguente tabella indicante i parametri di valutazione. Il punteggio per ogni criterio, è ottenuto dalla moltiplicazione tra il punteggio massimo ottenibile ed un coefficiente compreso tra 0 e 1 che esprime il risultato conseguito dalla specifica offerta in esame calcolato come media aritmetica tra i coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

A tal fine si stabilisce che verrà attribuito:

- il coefficiente pari a 0 in presenza di nessuna proposta;
- il coefficiente pari a 0,1 in presenza di una proposta avente pochi effetti positivi;
- il coefficiente pari a 0,2 in presenza di una proposta avente mediocri effetti positivi;
- il coefficiente pari a 0,3 in presenza di una proposta appena accettabile;
- il coefficiente pari a 0,4 in presenza di una proposta accettabile;
- il coefficiente pari a 0,5 in presenza di una proposta molto accettabile;
- il coefficiente pari a 0,6 in presenza di una proposta discreta;
- il coefficiente pari a 0,7 in presenza di una proposta buona;
- il coefficiente pari a 0,8 in presenza di una proposta molto buona;
- il coefficiente pari a 0,9 in presenza di una proposta eccellente;
- il coefficiente pari a 1 in presenza di una proposta perfetta.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri relativi alla singola offerta.

La valutazione verrà effettuata secondo la seguente procedura, applicata ad ogni singolo sub – criterio e per ogni offerta (vedere Linee Guida A.N.AC. n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 - 21 settembre 2016 e quaderno pubblicato dall'Autorità nel dicembre 2011, denominato "Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa"):

- a)** ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ognuno dei sopra elencati criteri di valutazione, un coefficiente variabile tra "0" (zero) e "1" (uno), dove "0" corrisponde alla preferenza minima e "1" alla preferenza massima;

Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub criterio la commissione giudicatrice, nella valutazione, terrà conto di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi.

- b)** una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente relativo al singolo sub – criterio a

ciascun concorrente, la Commissione procederà a calcolare, per ogni elemento dell'offerta del concorrente in esame, un coefficiente provvisorio dato dalla media dei coefficienti attribuiti a quell'elemento da ciascun commissario;

- c) si procederà poi, per ogni elemento di valutazione, ad una prima riparametrazione, riportando a "1" (uno) la media maggiore (ottenuta per quell'elemento dall'offerta migliore) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie ottenute per l'elemento in esame dalle altre offerte;
- d) la commissione a questo punto provvederà:
- I. a calcolare il punteggio attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub – criterio moltiplicando il coefficiente ottenuto dal concorrente medesimo, secondo quanto indicato al punto c), per il punteggio massimo attribuibile al sub – criterio in esame;
 - II. a calcolare il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica.

PREZZO - OFFERTA ECONOMICA: Max 20 punti;

Il concorrente deve presentare offerta economica indicante il rialzo percentuale rispetto alla base d'asta di **Euro €.** 18.138,89 annui, espresso in cifre e in lettere. Al concorrente che offre il rialzo più alto saranno assegnati 20 punti. Alle altre concorrenti i punti saranno assegnati in proporzione attraverso la seguente formula matematica:

$$X = (R_i \times C) / R_{max}$$

Dove:

X= punteggio totale attribuito all'Impresa offerente;

R_{max} = rialzo maggiore fra tutte le offerte delle imprese ammesse alla gara;

C= punteggio massimo

R_i= rialzo offerto

Sono escluse dalla valutazione, con conseguente esclusione dalla gara dell'Impresa offerente, le offerte di valore superiore all'importo indicato a base d'asta e offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'offerente dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato o prive della sottoscrizione nelle forme richieste non saranno ammesse a valutazione e saranno causa di esclusione automatica dalla gara.

Sono escluse dalla gara offerte uguali o superiori rispetto alla base d'asta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Ai fini del risultato verranno prese in considerazione soltanto le prime due cifre decimali, troncate senza arrotondamenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs.50/2016.

In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto per la parte relativa all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tramite sorteggio

pubblico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare ad alcun soggetto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell'oggetto dell'avviso, premendo il bottone “Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.

NB: È necessario verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio dell'invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.

Gli operatori economici dovranno inserire le proprie offerte a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13/01/2022

L'offerta è composta da:

- 1) Documentazione amministrativa,**
- 2) Documentazione tecnica,**
- 3) Documentazione economica.**

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte di seguito:

- Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento;
- Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:
 - i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
 - ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

- Nel caso in cui venisse caricato un *file* privo di firma digitale, nonostante l'apposizione della stessa sia prevista come obbligatoria dal presente Disciplinare, la Piattaforma Telematica segnalerà all'operatore economico tale circostanza, mediante un avviso.
- È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (“**FINE RICEZIONE OFFERTE**”).
- La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della stazione appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.
- **Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente.** Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.
- I Concorrenti che intendono presentare offerta devono definire a sistema - all'interno della scheda di gara di riferimento, nell'apposita sezione denominata “Abilitazione lotti” - per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione (singola o plurisoggettiva/congiunta).

I Concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione: l'impresa mandataria o capogruppo imposta nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara), selezionando l'opzione “Nuovo RTP”, gli operatori facenti parte del raggruppamento, definendo il ruolo di ciascuno. A ciascun lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell'albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell'apposito spazio “**Doc. gara**” - “**Amministrativa**”, la documentazione indicata nell'apposita sezione del Disciplinare, secondo le indicazioni ivi previste.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file.zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 MB.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

Il Concorrente dovrà inserire:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI (può essere utilizzato il modulo allegato "A") contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le dichiarazioni in essa contenute, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA UTILIZZANDO IL DGUE - allegato "B" al presente disciplinare, di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016. Il D.G.U.E. deve essere firmato digitalmente. Il DGUE dovrà essere redatto in lingua italiana compilando il file in formato .xml pubblicato unitamente alla documentazione di gara, attraverso il servizio DGUE al link <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> o dal sito del Ministero delle Infrastrutture.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Tuttavia, si precisa che, tali dichiarazioni integrative, sono riportate all'interno del modello 1 – domanda di partecipazione - predisposto dalla stazione unica appaltante.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Documentazione a corredo:

Il concorrente allega:

C) PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).

D) GARANZIA PROVVISORIA (ex art 93 del nuovo Codice) pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo dell'appalto, oneri per la sicurezza compresi, da costituirsi con una delle seguenti modalità:

- mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i.), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. **Le fidejussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Giano dell'Umbria** con la seguente causale "*Comune di Giano dell'Umbria, gara farmacia comunale*".

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema di polizza di cui al D.M. 23/04/2004 n. 123, aggiornato con le modifiche apportate dal Codice dei contratti ed integrato dalle clausole di seguito riportate:

- avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte del Comune;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

F) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario. Detto impegno può essere contenuto nell'ambito del documento costituente la cauzione provvisoria di al precedente punto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (a tal fine il concorrente è chiamato a fornire detta informazione nell'ambito del DGUE nella parte II al punto II.A.2);

G) RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti al versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione della contribuzione pari ad € 20,00 da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Delibera n.1197 del 19 dicembre 2018 e nelle relative istruzioni operative (pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara").

H) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

I) (Solo in caso di avvalimento) Dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

L) (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.

M) (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

N) N. 2 dichiarazioni bancarie;

O) Capitolato speciale debitamente controfirmato per accettazione;

P) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Q) Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE;

La prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", mediante il pagamento tramite il modello "F23" 28 dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE**).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23>

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato dall'operatore economico (nel caso di Raggruppamenti è richiesto un singolo versamento ad opera della mandataria).

In caso di assenza di versamento, la stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale;

R) Attestato di avvenuto sopralluogo (eventuale);

S) Titoli di studio e professionali dei soggetti incaricati dei servizi;

T) Ogni altra documentazione che l'operatore intende allegare.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

“OFFERTA TECNICA”:

Entro il termine previsto, i partecipanti dovranno caricare a Sistema (upload), collegandosi alla loro area riservata dell'Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell'apposito spazio denominato “Doc.gara”-“Tecnica”, attivato all'interno della scheda di gara, la Documentazione Tecnica indicata nel disciplinare di gara.

Tutti i file della Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 MB (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m). Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l'apposita voce giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “Doc.gara” “Tecnica”, attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il capogruppo designato provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico relativa all'offerta presentata.

“OFFERTA ECONOMICA”

La presentazione dell’offerta telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.

1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:

il rialzo offerto, in riferimento al prezzo posto a base d’asta di €. 18.138,89 annui

il corrispondente rialzo unico percentuale che sarà applicato al canone posto a base di gara;

- l'importo relativo ai propri **costi del personale** (con riferimento al presente appalto);
- l'importo relativo agli **oneri aziendali** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale) di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara. **N.B.: In caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo offerto, di cui alla precedente lett. a), ed il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera b), sarà ritenuta prevalente l’indicazione del prezzo.**

2) Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.

3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata.

N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua assenza, l’offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest’ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l’offerta cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”.

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, successivamente alla generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3.

In caso di partecipazione in Raggruppamento:

- costituendo: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

L’offerta economica avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.Ls.50/2016 come modificato dal decreto legge 32/2019.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Apertura della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/01/2022 ore 09:00 in modalità telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. La partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Successivamente il RUP procederà, mediante piattaforma, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 5.3;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica nella stessa data di apertura della documentazione amministrativa, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, il RUP procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al

secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del

D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, da parte di ciascun concorrente, l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.

I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento in difetto ove la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'affidamento avverrà in favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Qualora anche il punteggio relativo all'offerta tecnica dovesse essere uguale, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune di Giano dell'Umbria potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'affidamento o revocare l'affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Si precisa che tutta la documentazione richiesta dal presente avviso non verrà restituita ai concorrenti e che la stessa sarà conservata agli atti del Comune in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti in sede di gara. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura dell'oggetto dello stesso richiede l'unitarietà della prestazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", si informa che:

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell'affidamento dei lavori di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell'idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell'autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 15 del GDPR;
- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati.

SOSPENSIONE - RISOLUZIONE - RECESSO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 Codice civile le seguenti fattispecie:

- a) frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) perdita da parte del gestore dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, lo stato di liquidazione coatta o procedimenti avviati per la dichiarazione di una di tali situazioni, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- e) non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il rapporto numerico educatore/bambini;
- h) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie.
- i) In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al concessionario sempre salvo l'eventuale maggiore danno.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestatato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

La risoluzione del contratto non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato e motivato la risoluzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) nelle ipotesi previste dalla legge;
- c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d'Oneri;
- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei

servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia. Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall'art. 204 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Allegati:

- Capitolato;
- Bozza di contratto;
- Modello per l'istanza di partecipazione e Dichiarazioni alla gara (Allegato A)
- Dichiarazione sostitutiva di cui al DGUE (Allegato B)